

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (1)

**Ordinamento della
professione di psicologo.
Pubblicata in G.U. del 24
febbraio 1989, n. 46**

2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Esercizio dell'attività psicoterapeutica

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica (4).

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (5).

4. Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'Albo sono soggetti alla disciplina stabilita **dall'articolo 622 del codice penale.**

Condizioni per l'iscrizione all'Albo

1. Per essere iscritti all'Albo è **necessario**:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

26. Sanzioni disciplinari

1. All'iscritto nell'Albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal **codice penale**, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del Consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

27. Procedimento disciplinare

1. Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al Consiglio dell'Ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'Albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

29. Vigilanza del Ministro della salute

1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi

Il consenso informato

Sulla base dell'**art. 24 del Codice Deontologico** l'utente/cliente deve essere adeguatamente informato su una serie di aspetti relativi alla prestazione professionale e **su tali aspetti deve esprimere il proprio consenso**.

All'interno del consenso informato il professionista deve fornire:

1. informazioni sulle prestazioni offerte dal professionista e sulle finalità delle stesse
2. modalità di esecuzione delle prestazioni
3. cessione del materiale acquisito durante il rapporto professionale
4. tempi indicativi di intervento
5. aspetti economici della prestazione
6. interruzione della prestazione
7. il grado e i limiti giuridici della riservatezza

Si considerano informazioni che il professionista potrebbe fornire al proprio utente/cliente: il proprio ruolo e la competenza; i rischi e i disagi che l'utente/paziente può subire durante la prestazione; i benefici che si possono ottenere; le alternative al trattamento presentato e le loro caratteristiche; le possibilità che l'utente/paziente possa chiedere chiarimenti circa la prestazione in qualsiasi momento; la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Al consenso informato può essere collegata l'informativa al trattamento dei dati, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da non confondersi però con il segreto professionale. Infatti mentre la privacy riguarda la regolamentazione e conservazione non solo dei dati personali e sensibili, ma di tutti i dati del cliente/paziente, il segreto professionale, invece, riguarda l'obbligo, indicato ampiamente dal nostro Codice Deontologico (art. dall'11 al 17) di tutelare l'intimità della relazione professionale e, in particolare quelle informazioni di stretta connotazione personale e riservata che il cliente/paziente vuole che rimangano all'interno del rapporto professionale.

LA DENUNCIA

Art. 361 Codice Penale

Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (Artt. 361-401) → Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

‘Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro (2) (3) (4).

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347] (5) (6).

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa’.

La denuncia è l'atto, proveniente da soggetti, di regola, obbligati a presentarlo, descrittivo di un fatto nel quale sono **ravvisabili gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio**.

Per '*reato perseguibile d'ufficio*' s'intende il fatto per cui il magistrato del pubblico ministero promuove l'azione penale senza attendere che si realizzi – per scelta dei titolari del relativo diritto o per determinazione di organi o autorità statali – la condizione di procedibilità, alla cui esistenza, in altri casi, è subordinato l'esercizio dell'azione.

Sez. 6, Sentenza n. 2304 del 22/11/1985

‘Per la **definizione di pubblico ufficiale** è irrilevante la qualifica formale del soggetto, essendo tale non soltanto colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi’.

Sez. 1, Sentenza n. 3377 del 18/12/1981

‘Nella attuale organizzazione sanitaria, l'ospedale è un ente autarchico istituzionale di diritto pubblico **i cui dipendenti, sia amministrativi che tecnici**, rivestono la **qualifica di pubblico ufficiale** in quanto esercitano pubbliche funzioni. (nella specie è stata riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale all'ispettore sanitario di un ospedale). (Conf. Mass. Nn. 108392, 144540, 145857, 145858. (nel senso che sono qualificati pubblici ufficiali: il direttore sanitario, primario, l'aiuto primario, l'assistente)’.

Sez. 5, Sentenza n. 36778 del 10/10/2006

‘In tema di reati di falso, il certificato di morte redatto dal medico necroscopico, delegato dell'ufficiale dello stato civile, è atto pubblico, siccome proveniente da un pubblico ufficiale che attesta fatti di sua diretta percezione (effettività del decesso, eventuali indizi di reato ecc.); mentre, **quello redatto dal medico curante in ordine al momento e alle cause della morte - come risultano dall'attività sanitaria espletata prima del decesso - è qualificabile come atto pubblico soltanto se il sanitario opera all'interno di una struttura pubblica e se, con tale atto, concorre a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria o esercita in sua vece poteri autorizzativi e certificativi: in questi casi, infatti, il medico opera come pubblico ufficiale.** Qualora invece il medico curante, nell'immediatezza dell'evento, rilasci il certificato di morte, non destinato all'utilizzazione da parte dell'ufficiale dello stato civile, egli opera come semplice esercente una professione sanitaria, essendo indifferente che egli sia anche un funzionario del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che, in caso di falsità ideologica del certificato, il reato ipotizzabile è quello di cui all'art. 481 cod. pen., la cui pena edittale è preclusiva dell'applicazione di misure cautelari, anche soltanto interdittive (Fattispecie in tema di attestazione, da parte di medici curanti, dell'ora e luogo del decesso di pazienti, invece non sottoposti a visita dopo la morte).’

Art. 365 Codice Penale

Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (Artt. 361-401) → Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

‘Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro (1) (2).

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale’.

(1) Importo incrementato ex art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.

(2) Per la sussistenza dell'obbligo di referto necessita non solo la qualità di sanitario ma anche l'effettivo esercizio della professione sanitaria.

(3) Il c. 2 non prevede l'obbligo del referto quando chi chiede l'assistenza sanitaria sia possibile autore di un reato. In tale ipotesi l'esigenza di giustizia viene subordinata alla necessità che l'assistenza sanitaria non venga elusa e che si rispetti il segreto professionale del medico. Unica eccezione si verifica nel caso in cui si configura il reato di procurato aborto

Sez. 1, Sentenza n. 11344 del 10/05/1993Ud.

‘Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 307 cod. pen. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), nella nozione di "rifugio" rientra anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di trattamenti sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma del citato art. 307 venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità, nulla rilevando, in contrario, **per quanto attiene la posizione del sanitario, l'esonero di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 365, comma secondo, cod. pen., dall'obbligo del referto, giacché tale esonero, previsto solo con riguardo alla prestazione dell'attività strettamente sanitaria, non può implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell'intera condotta, nel cui ambito la detta prestazione si sia collocata’.**

Art. 622 c.p.

Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona (Artt. 575-623 bis) → Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale

‘Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto (1), lo rivela, **senza giusta causa** (2), ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro (3) (4).

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] (6)‘.

(2) La giusta causa della rivelazione ricorre non solo in presenza di una causa di giustificazione, ma ogni qualvolta vi sia un interesse preminente che impone o consente al professionista la rivelazione del segreto.

(6) Cfr. anche art. 21, l. 22-5-1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza); art. 12, l. 1-4-1981, n. 121 (Nuovo ordinamento della P.S.); d.P.R. 3-5-1982, n. 378 (Centro elaborazione dati). Cfr. inoltre, art. 120, d.P.R. 309/1990